

Allegato "A" alla raccolta n.14.583

S T A T U T O

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1. DENOMINAZIONE

E' costituita la società per azioni

"Gestione Impianti Depurazione Acque S.p.A."

in sigla anche **"G.I.D.A. S.p.A."**

Art. 2. SEDE

2.1. La società ha sede in **Prato** all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.

2.2 Ai sensi dell'art. 2365, secondo comma, del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, stabilimenti, succursali, agenzie e rappresentanze sia nel territorio nazionale che all'estero.

2.3 Il domicilio, l'indirizzo di posta elettronica e ogni altro recapito dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, sono quelli risultanti dal libro dei soci.

La società potrà istituire succursali e filiali anche in altra località della Repubblica Italiana.

Art.3. DURATA

La durata della Società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre **2100** (duemilacent) salvo proroga deliberata dalla assemblea.

Art. 3. OGGETTO SOCIALE

Nel rispetto degli inderogabili limiti di legge, la società ha per oggetto sociale:

- a) la gestione dei servizi di depurazione, la raccolta, il trasporto, lo smaltimento delle acque reflue urbane ed industriali e il loro eventuale riutilizzo;
- b) lo smaltimento, il recupero, la valorizzazione, il riutilizzo, di fanghi e altri rifiuti di risulta dagli impianti di trattamento delle acque e dei processi produttivi;
- c) gestione trattamento dei rifiuti liquidi solidi e gassosi, loro smaltimento recupero e commercializzazione;
- d) la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di trattamento delle acque e delle infrastrutture delle industrie delle aree industriali e degli insediamenti civili;
- e) la progettazione, la costruzione e la gestione di impianti di depurazione e trattamento di rifiuti;
- f) la gestione di acquedotti a scopo non potabile, compreso la captazione ed il trattamento delle acque di approvvigionamento, anche usate, la loro distribuzione ed il

servizio di fatturazione all'utenza;

g) il recupero, la valorizzazione, il riutilizzo e la distribuzione di rifiuti di lavorazioni, anche come combustibile o come altro mezzo per recupero di energia o altro possibile riutilizzo della materia;

h) altre attività comunque finalizzate al recupero, all'acquisizione, alla produzione ed al vettoriamento di energia elettrica, termica o di altro tipo da immettere nel ciclo produttivo proprio o di terzi;

i) l'organizzazione di manifestazioni, convegni, corsi di studio, di formazione e di aggiornamento professionale in relazione a quanto sopra e anche nei temi più ampi di acque, di rifiuti, di energie e di tutela ambientale;

lo svolgimento, anche per conto terzi, di studi, ricerche, sperimentazioni, consulenze, assistenza tecnica, promozione e manutenzione di impianti e mezzi connessi con lo scopo sociale, il tutto nel rispetto dei limiti legali previsti per le professioni liberali e le attività riservate;

l) servizi di consulenza all'esterno per la progettazione, realizzazione, gestione, avviamento e manutenzione degli impianti di depurazione acque civili ed industriali e trattamento rifiuti liquidi speciali, nonché formazione ad essa relativa;

m) la progettazione, la costruzione e la gestione, anche per conto terzi, e la vendita di sistemi, di strutture e di impianti necessari per l'assolvimento dello scopo sociale, realizzando un prodotto finito - chiavi in mano - con organizzazione dei mezzi e gestione a proprio rischio;

n) i servizi di analisi di laboratorio in conto proprio e in conto terzi.

La Società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, e finanziarie in via occasionale e non nei confronti del pubblico, mobiliari ed immobiliari, ritenute necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

La Società potrà assumere interessenze e partecipazioni in altri enti o società aventi scopi analoghi, affini, connessi o complementari al proprio o promuovere la costituzione delle stesse.

CAPITALE SOCIALE E AZIONI

Art. 5. CAPITALE SOCIALE

5.1 Il capitale sociale è di **Euro 4.620.000,00** (quattromilione seicentoventimila virgola zero), frazionato in

numero 4.620.000 (quattromilioneiseicentoventimila) azioni da Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna.

5.2 Nel caso di aumento del capitale sociale sarà riservato il diritto di opzione sulle nuove azioni emittende agli aventi diritto in proporzione alle azioni possedute, salve le eccezioni ammesse dalla legge e quanto previsto all'articolo 5.4 che segue.

5.3 In caso di aumento del capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere liberate anche mediante conferimenti di crediti o di beni in natura.

5.4 Nelle deliberazioni di aumento di capitale sociale l'Assemblea può deliberare aumenti di capitale a pagamento e con limitazione e/o esclusione del diritto di opzione ai sensi dall'art. 2441 del Codice Civile.

5.5 La Società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, che saranno assoggettati alle disposizioni di legge.

Art. 6. AZIONI

6.1 Ogni azione dà diritto ad un voto in assemblea.

6.2 Le azioni sono indivisibili, nominative e liberamente trasferibili.

6.3 Qualora per un trasferimento di azioni la legge imponga l'adozione di una qualsivoglia procedura ad evidenza pubblica per la selezione del soggetto privato destinato a subentrare nella posizione di socio, tale trasferimento potrà avvenire solo previa osservanza di detta procedura e per il prezzo che risulterà all'aggiudicazione della gara.

6.4 In caso di trasferimento di quote o azioni da parte di un socio, il socio di maggioranza avrà il diritto di prelazione per l'acquisto delle stesse, alle stesse condizioni offerte dal terzo acquirente. Il socio intenzionato a vendere dovrà comunicare per iscritto la sua intenzione al socio di maggioranza, indicando il prezzo e le condizioni dell'offerta ricevuta dal terzo acquirente. Il socio di maggioranza relativa avrà un termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione per esercitare il diritto di prelazione, notificando per iscritto al socio venditore e alla società la sua intenzione di acquistare le quote o azioni offerte.

PROPRIETÀ E LIMITI AL POSSESSO AZIONARIO

7. DIRITTO DI RECESSO

7.1 Il recesso spetta ai soci nei casi previsti dalla legge.

7.2 Il recesso non spetta ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società.

8. OBBLIGAZIONI

8.1 La Società può emettere prestiti obbligazionari, anche convertibili in azioni, nei limiti e con le modalità di legge.

8.2 Gli oneri relativi all'organizzazione delle assemblee degli obbligazionisti sono a carico della Società che, in assenza di determinazione da parte degli obbligazionisti, nelle forme di legge, si fa altresì carico della remunerazione dei rappresentanti comuni, ove nominati, nella misura massima stabilita dal Consiglio di Amministrazione per ciascuna emissione, tenuto conto della relativa dimensione.

8.3 L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo. La Società può emettere titoli di debito per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e deve essere iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la Società possa modificare tali condizioni e modalità. Il tutto nel pieno rispetto delle norme inderogabili di legge.

ASSEMBLEE

9. CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

9.1 L'Assemblea è convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, a seconda del caso, lo ritenga opportuno o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge.

9.2 L'Assemblea si riunisce presso la sede sociale o in qualsiasi luogo, anche diverso dalla sede sociale, a scelta dell'organo amministrativo, purché in Italia ovvero in un altro Paese dell'Unione Europea.

9.3 L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione, o dall'Amministratore Unico, a seconda del caso, mediante avviso da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o in almeno un quotidiano a tiratura nazionale, almeno quindici giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. La convocazione può avvenire altresì mediante

invio di messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo istituzionale dei soci o con qualsiasi mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

9.4 Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea dei soci si reputa regolarmente costituita quando è presente l'intero capitale sociale (anche per delega) e partecipa alla Assemblea la maggioranza dei componenti dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di controllo.

9.5 L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, secondo comma, del Codice Civile, entro il maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.

10. INTERVENTO IN ASSEMBLEA E RAPPRESENTANZA

10.1 La legittimazione all'intervento in Assemblea spetta ai titolari del diritto di voto ai sensi delle disposizioni di legge applicabili. La legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto è attestata secondo i termini stabiliti dalla normativa pro tempore vigente, nonché da quanto previsto dai seguenti commi del presente Articolo.

10.2 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea rilasciando apposita delega nei termini indicati dalla legge. La delega è trasmessa alla Società mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'avviso di convocazione ovvero mediante altre modalità di invio ivi indicate.

10.3 La Società può designare, per ciascuna Assemblea, uno o più soggetti ai quali i titolari del diritto di voto in Assemblea possono conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non sono state conferite istruzioni di voto. I soggetti designati, le modalità e i termini per il conferimento delle deleghe sono riportati nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

11. PRESIDENZA

11.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o dell'Amministratore Unico, a seconda del caso, e, in caso di assenza o d'impedimento di quest'ultimo,

nell'ordine, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione (se nominato o dall'Amministratore Delegato).

In difetto, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

12. VALIDITÀ DELLE ASSEMBLEE

12.1 L'Assemblea delibera su tutti gli argomenti attribuiti alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto.

12.2 Le Assemblee ordinarie e straordinarie si tengono in più convocazioni e, nell'avviso di convocazione, sarà indicato il giorno per la seconda ed eventualmente la terza convocazione.

12.3 L'assemblea dei soci, sia in prima che nelle successive convocazioni, è regolarmente costituita e delibera con le maggioranze di legge.

12.4 È ammessa la possibilità che le assemblee dei soci si svolgano con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento dei soci; in tal caso è necessario che:

(a) sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione ad intervenire di tutti gli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'assemblea, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

(c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

12.5 L'Assemblea dei soci, ove non si svolga interamente con interventi audio/video collegati ai sensi della normativa applicabile, si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

12.6 Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità alle norme di legge ed al presente Statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

12.7 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto. Sono riservate alla competenza esclusiva della Assemblea dei soci:

(a) l'approvazione del bilancio di esercizio e la distribuzione degli utili;

(b) la nomina e la revoca dell'organo amministrativo;

(c) la determinazione del compenso spettante all'organo

amministrativo;

(d) la nomina e la revoca del Presidente del Collegio Sindacale e degli altri componenti del Collegio Sindacale;

(e) la determinazione del compenso spettante al Presidente ed ai componenti del Collegio Sindacale;

(f) le deliberazioni concernenti la responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

(g) la nomina, nei casi previsti dalla legge, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti e la determinazione del compenso a questi spettante;

(h) le modificazioni dello statuto;

(i) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

(j) le fusioni e scissioni di cui agli artt. 2505 e 2505-bis del Codice Civile;

(k) ogni aumento e riduzione di capitale sociale.

13. VERBALE DELLE ASSEMBLEE

13.1 Le deliberazioni dell'assemblea vengono constatate da processo verbale, da redigersi ai sensi dell'art. 2375 del Codice Civile, firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente, dagli scrutatori. Nei casi previsti dalla legge e quando inoltre il Presidente lo ritiene opportuno, il verbale è redatto dal Notaio, scelto dal Presidente.

AMMINISTRAZIONE

14. ORGANO AMMINISTRATIVO

14.1 La Società è amministrata, alternativamente, secondo quanto stabilito dall'assemblea dei soci all'atto della nomina, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri.

14.2 L'Assemblea determina il numero dei componenti del Consiglio di volta in volta, prima della loro nomina. Entro il limite sopra indicato, l'Assemblea può modificare il numero degli amministratori anche nel corso del mandato del Consiglio di Amministrazione; nel caso d'incremento del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica.

14.3 Gli amministratori restano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica,

salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto.

14.4 L'Amministratore Unico e i componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, nella misura e nei termini stabiliti dalla normativa applicabile. La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà, inoltre, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

14.5 Il Consiglio di Amministrazione valuta con cadenza annuale il possesso dei requisiti, sulla base delle informazioni fornite dai consiglieri, e comunque gli amministratori nominati comunicano senza indugio la perdita dei suddetti requisiti, nonché la sopravvenienza di eventuali cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

14.6 Qualora un membro del Consiglio di Amministrazione cessi di ricoprire la carica, il Consiglio di Amministrazione coopterà, ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, il nuovo amministratore con le maggioranze di legge.

15. POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

15.1 L'organo amministrativo - comunque costituito - è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, nei limiti delle competenze attribuite dalla legge e dal presente Statuto, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, con la sola esclusione di quelli che il presente Statuto e/o la legge riservano alla competenza dei soci.

16. ORGANI DELEGATI

16.1 Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti consentiti dalla legge e dal presente Statuto, delega le proprie attribuzioni ad uno dei suoi componenti. All'Amministratore Delegato così nominato sono attribuiti tutti i più ampi poteri di gestione della Società, ivi inclusi quelli per dare esecuzione ai piani industriali specifici e di gruppo, fatta unicamente eccezione per quelli che sono riservati al Consiglio di Amministrazione per legge o ai sensi del presente statuto.

16.2 Il Consiglio di Amministrazione può inoltre delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo o ad uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, fatta

eccezione per le attribuzioni relative alla:

- (a) redazione del progetto di bilancio;
- (b) redazione del progetto di fusione e scissione;
- (c) redazione della situazione patrimoniale della Società nei casi previsti dalla legge;
- (d) riduzione del capitale sociale per perdite.

16.3 Il Consiglio di Amministrazione può sempre impartire direttive all'organo delegato e avocare a sé operazioni contenute nella delega, nonché revocare le deleghe conferite.

16.4 L'organo delegato riferisce al Consiglio di Amministrazione e all'organo di controllo, almeno ogni 6 (sei) mesi, ovvero nel più breve termine eventualmente stabilito dal Consiglio di Amministrazione, sul generale andamento della gestione e sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e, ove ve ne siano, dalle sue controllate.

16.5 Il Consiglio di Amministrazione può costituire uno o più comitati endoconsiliari con funzioni consultive, propositive o di controllo in conformità alle applicabili disposizioni legislative e regolamentari.

17. ADUNANZE E DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

17.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvede l'Assemblea; può inoltre nominare uno o più Vice Presidenti e un segretario, quest'ultimo scelto anche all'infuori dei suoi membri ed anche esterno alla Società.

17.2 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e ne coordina i lavori.

17.3 Il Consiglio di Amministrazione si raduna anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, o negli altri Paesi dell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o chi ne fa le veci, lo giudichi necessario ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta da 2 (due) amministratori o dall'organo di controllo, ove esistente.

17.4 La convocazione viene fatta con tutti i mezzi idonei in considerazione dei tempi di preavviso, inviata di regola almeno 5 (cinque) giorni di calendario prima dell'adunanza a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; in caso di urgenza tale termine può essere ridotto fino a 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza. Si

riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando sia presente la totalità degli amministratori e la maggioranza dei sindaci effettivi in carica, e tutti gli aventi diritto siano stati previamente informati della riunione e non si siano opposti alla trattazione di quanto posto all'ordine del giorno.

17.5 L'avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione indica il luogo, il giorno, l'orario dell'adunanza e le materie all'ordine del giorno.

18. VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI

18.1 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

18.2 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori tenuto a norma di legge.

18.3 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si svolgeranno anche per video o audio-conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

19. REMUNERAZIONE

19.1 I compensi spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico, a seconda del caso, sono determinati dall'Assemblea.

19.2 In ogni caso, agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del loro ufficio. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi del presente Statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

20. RAPPRESENTANZA

20.1 La firma e la rappresentanza della Società di fronte a

terzi e in giudizio spettano all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, al Vice Presidente, ove nominato, nonché (iii) nei limiti del presente Statuto e delle rispettive deleghe conferite, a ciascun Amministratore Delegato.

20.2 L'Amministratore Unico o, nei limiti delle attribuzioni a ciascuno conferite, coloro che hanno la firma e la rappresentanza della Società hanno, altresì, la facoltà di nominare procuratori alle liti e ad negotia, questi ultimi per determinati atti o categorie di atti.

ORGANO DI CONTROLLO

21. COLLEGIO SINDACALE

21.1 La nomina dell'organo di controllo e del revisore legale dei conti è obbligatoria nei casi previsti dalla legge. I soci potranno, anche fuori dei casi prescritti dalla legge e/o dal presente Statuto, procedere alla nomina di un organo di controllo e/o di un revisore legale dei conti.

21.2 L'organo di controllo è costituito, secondo quanto deciso dai soci da un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati con le maggioranze di legge.

21.3 Per tutta la durata del loro incarico i sindaci devono possedere i requisiti di legge. La perdita di tali requisiti determina l'immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

21.4 Le riunioni del collegio sindacale possono tenersi anche mediante mezzi di tele-comunicazione e ciò alle condizioni sopra previste per le Assemblee dei soci.

21.5 L'organo di controllo esercita l'attività di revisione legale dei conti salvo che la stessa sia attribuita, per decisione dei soci o nei casi prescritti dalla legge, ad un revisore legale dei conti oppure ad una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

21.6 Nel caso di nomina del revisore legale dei conti, si applicano le disposizioni sulla revisione legale dei conti previste per le società per azioni.

22. REVISIONE LEGALE DEI CONTI

22.1 La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione legale avente i requisiti di legge.

22.2 L'assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti ad una

società di revisione legale iscritta nell'apposito albo speciale, determinandone il relativo corrispettivo.

22.3 L'incarico per la revisione legale dei conti ha durata conforme alle disposizioni normative di volta in volta applicabili con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di durata dell'incarico.

BILANCIO ED UTILI

23. BILANCIO DI ESERCIZIO

23.1 Gli esercizi si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

23.2 L'organo amministrativo, al termine di ogni esercizio, procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge. L'organo amministrativo può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei modi e nelle forme previste dalla legge.

24. UTILI

24.1 Gli utili netti, dopo il prelievo del 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale sino a che questa abbia raggiunto il limite di cui all'articolo 2430 del Codice Civile, saranno attribuiti alle azioni, salvo che l'assemblea non ne deliberi la destinazione totale o parziale a favore di riserve straordinarie o ne disponga il riporto a nuovo esercizio.

24.2 L'assemblea può deliberare l'assegnazione straordinaria di utili ai prestatori di lavoro e dipendenti della Società, da effettuare tramite emissione di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai dipendenti e soggette a regole particolari riguardo alle modalità di trasferimento e ai diritti che attribuiscono.

25. PRESCRIZIONE DEI DIVIDENDI

25.1 I dividendi non ritirati entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, si prescrivono a favore della Società.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

26. LIQUIDAZIONE

26.1 Addivenendosi per qualsiasi causa ed in qualunque tempo allo scioglimento della Società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione, nomina uno o più liquidatori e ne indica i poteri.

DISPOSIZIONI GENERALI

27. RINVIO E FORO COMPETENTE

27.1 Per quanto non disposto nel presente Statuto valgono le norme di legge in materia.

27.2 Per qualunque controversia dovesse insorgere relativamente ai rapporti sociali tra i soci, ovvero tra i soci e gli amministratori e/o la società, il foro competente in via esclusiva è quello di Firenze, con esclusione di qualsiasi altro foro concorrente.

Ogni disposizione statutaria avrà efficacia purchè risulti conforme a legge.

Firmato da: Alessandro Brogi, Giovanni Cerbioni Notaio - segue
sigillo

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 23 C. 5 D.Lgs. n. 82/2005 che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Atto registrato a Firenze il 29/10/2024 al n. 40302/1T.

Copia rilasciata ad uso della C.C.I.A.A.

Bollo assolto ai sensi del Decreto 22.2.2007 mediante MUI.

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI SOCIETA' PER AZIONI
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventiquattro il giorno venticinque del mese di ottobre (25.10.2024) in Prato via Baciacavallo n.36 presso la sede della società alle ore undici e minuti venti

Avanti a me dott. Giovanni Cerbioni Notaio in Lastra a Signa, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Prato e Pistoia,

è presente:

- **BROGI Alessandro**, nato a Prato il 13 gennaio 1974, domiciliato per la carica presso la sede sociale, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società

"GESTIONE IMPIANTI DEPURAZIONE ACQUE S.P.A."

in sigla anche **"G.I.D.A. S.P.A."**

con sede in Prato, via Baciacavallo n.36, capitale sociale Euro 4.620.000,00 interamente versato, suddiviso in n. 4.620.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, rappresentate da titoli, iscritta nel Registro Imprese di Pistoia-Prato al numero e codice fiscale 03122430485 e P.IVA. 00289380974, R.E.A. n. PO-302659, società costituita in Italia. Della identità personale del suddetto componente io Notaio sono certo.

BROGI Alessandro, nella detta qualità, mi chiede di ricevere in forma pubblica il verbale di assemblea straordinaria della predetta società, assemblea che dichiara qui riunita in prima convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- 1) sostituzione integrale dello statuto con contestuale modifica/ampliamento e riformulazione dell'oggetto sociale;
- 2) approvazione del nuovo testo di statuto.

A ciò aderendo io Notaio do atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea il costituito BROGI Alessandro, ai sensi di statuto e per designazione unanime dei presenti, il quale dichiara, constatata e fa constatare:

1) che la presente assemblea è stata regolarmente convocata per questo giorno, luogo ed ora, in prima convocazione, nei termini di legge ed in conformità allo statuto, con avviso inviato a mezzo posta elettronica certificata con avviso di ricevimento a ciascun socio, a tutti i componenti l'organo amministrativo e di controllo;

2) che interviene l'intero capitale sociale spettante a:

= società **"ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A."**, con sede in Firenze, via Baccio da Montelupo n.52, codice fiscale 04855090488, titolare in piena proprietà di n. 4.619.999 azioni ordinarie del valore nominale complessivo di Euro 4.619.999,00 in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante dott. PERRA Lorenzo, nato a Siena il 15.2.1973, domiciliato per la carica presso la

sede della società, nell'esercizio dei poteri allo stesso conferiti dallo statuto vigente, il quale interviene in audio-video conferenza tramite il sistema "Microsoft Teams" in collegamento dalla sede di Alia Servizi Ambientali Spa;

= associazione **"CONFINDUSTRIA TOSCANA NORD LUCCA PISTOIA PRATO"** con sede in Pistoia, Piazza Garibaldi n.5, codice fiscale 90058980476, titolare in piena proprietà di n. 1 azione ordinaria del valore nominale complessivo di Euro 1,00 in persona del Presidente e legale rappresentante **MATTEINI Daniele**, nato a Prato il 25 febbraio 1967, domiciliato per la carica presso la sede, nell'esercizio dei poteri allo stesso attribuito dallo statuto vigente.

Il Presidente dà atto che tutti i soci risultanti dall'elenco predetto risultano regolarmente iscritti nel Libro Soci e che tutti i soci hanno esibito i propri certificati azionari regolarmente intestati in modo conforme alle risultanze del Libro dei Soci o comunque regolarmente muniti di una serie continua di girate;

3) che la società **non** è titolare azioni proprie;

4) che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Brogi Alessandro, presidente;
- Lorenzini Mauro, Pini Erika, Baggiani Luciano, Reali Fabio, Fiumano' Carlo, Matteini Daniele

5) che per il Collegio Sindacale intervengono:

- Stefano Ballerini, presidente
- Sauro Settesoldi e Nadia Ulivieri, sindaci

6) che la società non ha in corso alcun prestito obbligazionario convertibile e non esistono categorie di azioni; risulta pendente soltanto un prestito obbligazionario non convertibile ma quanto all'ordine del giorno della presente assemblea non importa modifiche delle condizioni del prestito e non è di interesse comune degli obbligazionisti ai sensi dell'art. 2415 c.c.

7) che ha proceduto ad accertare l'identità e la legittimazione di tutti gli intervenuti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2371 c.c.;

il Presidente dichiara che il sistema di comunicazione in audio-video conferenza "Microsoft Teams" consente di identificare i partecipanti, di interagire liberamente e adeguatamente nella riunione in tempo reale e di visionare, ricevere ed inviare documenti per la discussione, per la votazione e per eventuali interventi;

8) che non vi sono more nei versamenti e che non risultano cause di limitazione o di esclusione del diritto di voto; il Presidente al riguardo domanda se alcuno dei presenti abbia rilievi da formulare e attesta che anche tutti i partecipanti all'assemblea, interpellati sul punto, hanno confermato di non essere a conoscenza di cause che limitino o escludano il diritto di voto di alcuno dei partecipanti; da' altresì atto che nessuno dei presenti si oppone alla trattazione di quanto

all'ordine del giorno dichiarandosi sufficientemente informati;

9) che pertanto l'assemblea risulta regolarmente convocata, costituita ed atta a deliberare sui punti posti all'ordine del giorno.

10) che quanto all'ordine del giorno, ove deliberato, costituirebbe ai sensi dell'art. 2437 c.c. comma 1 lettera a) c.c. causa di recesso per i soci che non abbiano concorso all'approvazione. Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2437 ter c.c., il Presidente richiama la determinazione del valore di liquidazione delle azioni per il caso di esercizio del diritto di recesso, predisposta dall'organo amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della Revisione legale, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni; determinazione rimasta depositata presso la sede della società nei termini di legge e di statuto prima della presente adunanza, affinché ciascun socio potesse prenderne visione ed ottenerne copia.

Richiesto dal Presidente, procedo alla verbalizzazione dell'assemblea dando atto di quanto segue.

DISCUSSIONE

Prende la parola il Presidente che passa ad esporre all'assemblea le ragioni che rendono opportuno deliberare **l'integrale sostituzione** del vigente statuto sociale, procedendo all'aggiornamento del medesimo in funzione di una maggiore rispondenza alle esigenze della società, della compagine sociale e delle intervenute modifiche legislative, mantenendo invariati la denominazione, la sede e il capitale sociale. In particolare, il Presidente propone contestualmente di:

- ampliare e riformulare l'oggetto sociale;
- riformulare la disciplina dell'organo amministrativo;
- prorogare la durata.

Il Presidente passa quindi ad illustrare e dare lettura del testo del nuovo statuto che si compone di numero 27 articoli e che si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Il Presidente del **Collegio Sindacale**, a nome del Collegio, dichiara che non sussistono elementi ostativi all'approvazione di quanto sopra esposto.

Non avendo alcun socio chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione ed invita l'assemblea a deliberare su quanto all'ordine del giorno.

L'assemblea all'unanimità dei voti espressi in forma palese, secondo l'accertamento fatto dal Presidente,

delibera:

1) **di sostituire** integralmente il vigente statuto sociale, così come proposto dal Presidente, mantenendo invariati la denominazione, la sede e il capitale sociale, e

contestualmente:

- ampliare e riformulare l'oggetto sociale,
- riformulare la disciplina dell'organo amministrativo,
- prorogare la durata,

come proposto dal Presidente;

2) di approvare il nuovo testo di statuto che trovasi già allegato al presente atto sotto la lettera "A";

3) di conferire mandato all'organo amministrativo affinché proceda a dare attuazione alla presente delibera.

Non essendovi altro da deliberare, il presidente, proclamati i risultati della votazione, dichiara chiusa l'assemblea alle ore undici e minuti trentotto dando atto che il collegamento audio-video è stato continuato e ininterrotto.

Ai fini della Comunicazione Unica da effettuare da me notaio a norma dell'articolo 9 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 convertito in legge 2 aprile 2007 n. 40, la parte dichiara che mi farà pervenire in tempo utile le eventuali comunicazioni all'Agenzia delle Entrate, all'Inps e all'Inail.

Imposte e spese inerenti a questo atto sono a carico della società.

Il comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che, scritto in parte da persona di mia fiducia mediante elaboratore elettronico e in parte di mio pugno, ho letto al comparente che dichiara di approvarlo riconoscendolo conforme alla propria volontà.

Consta di fogli tre e nove pagine, oltre quanto allegato.

Viene sottoscritto dalla parte e da me Notaio alle ore undici e minuti quaranta

Firmato da: Alessandro Brogi, Giovanni Cerbioni Notaio - segue sigillo

Allegato "A" alla raccolta n.14.583

S T A T U T O

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1. DENOMINAZIONE

E' costituita la società per azioni

"Gestione Impianti Depurazione Acque S.p.A."

in sigla anche **"G.I.D.A. S.p.A."**

Art. 2. SEDE

2.1. La società ha sede in **Prato** all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.

2.2 Ai sensi dell'art. 2365, secondo comma, del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, stabilimenti, succursali, agenzie e rappresentanze sia nel territorio nazionale che all'estero.

2.3 Il domicilio, l'indirizzo di posta elettronica e ogni altro recapito dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, sono quelli risultanti dal libro dei soci.

La società potrà istituire succursali e filiali anche in altra località della Repubblica Italiana.

Art.3. DURATA

La durata della Società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre **2100** (duemilacento) salvo proroga deliberata dalla assemblea.

Art. 3. OGGETTO SOCIALE

Nel rispetto degli inderogabili limiti di legge, la società ha per oggetto sociale:

- a) la gestione dei servizi di depurazione, la raccolta, il trasporto, lo smaltimento delle acque reflue urbane ed industriali e il loro eventuale riutilizzo;
- b) lo smaltimento, il recupero, la valorizzazione, il riutilizzo, di fanghi e altri rifiuti di risulta dagli impianti di trattamento delle acque e dei processi produttivi;
- c) gestione trattamento dei rifiuti liquidi solidi e gassosi, loro smaltimento recupero e commercializzazione;
- d) la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di trattamento delle acque e delle infrastrutture delle industrie delle aree industriali e degli insediamenti civili;
- e) la progettazione, la costruzione e la gestione di impianti di depurazione e trattamento di rifiuti;
- f) la gestione di acquedotti a scopo non potabile, compreso la captazione ed il trattamento delle acque di approvvigionamento, anche usate, la loro distribuzione ed il

servizio di fatturazione all'utenza;

g) il recupero, la valorizzazione, il riutilizzo e la distribuzione di rifiuti di lavorazioni, anche come combustibile o come altro mezzo per recupero di energia o altro possibile riutilizzo della materia;

h) altre attività comunque finalizzate al recupero, all'acquisizione, alla produzione ed al vettoriamento di energia elettrica, termica o di altro tipo da immettere nel ciclo produttivo proprio o di terzi;

i) l'organizzazione di manifestazioni, convegni, corsi di studio, di formazione e di aggiornamento professionale in relazione a quanto sopra e anche nei temi più ampi di acque, di rifiuti, di energie e di tutela ambientale;

lo svolgimento, anche per conto terzi, di studi, ricerche, sperimentazioni, consulenze, assistenza tecnica, promozione e manutenzione di impianti e mezzi connessi con lo scopo sociale, il tutto nel rispetto dei limiti legali previsti per le professioni liberali e le attività riservate;

l) servizi di consulenza all'esterno per la progettazione, realizzazione, gestione, avviamento e manutenzione degli impianti di depurazione acque civili ed industriali e trattamento rifiuti liquidi speciali, nonché formazione ad essa relativa;

m) la progettazione, la costruzione e la gestione, anche per conto terzi, e la vendita di sistemi, di strutture e di impianti necessari per l'assolvimento dello scopo sociale, realizzando un prodotto finito - chiavi in mano - con organizzazione dei mezzi e gestione a proprio rischio;

n) i servizi di analisi di laboratorio in conto proprio e in conto terzi.

La Società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, e finanziarie in via occasionale e non nei confronti del pubblico, mobiliari ed immobiliari, ritenute necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

La Società potrà assumere interessenze e partecipazioni in altri enti o società aventi scopi analoghi, affini, connessi o complementari al proprio o promuovere la costituzione delle stesse.

CAPITALE SOCIALE E AZIONI

Art. 5. CAPITALE SOCIALE

5.1 Il capitale sociale è di **Euro 4.620.000,00** (quattromilione seicentoventimila virgola zero), frazionato in

numero 4.620.000 (quattromilioneicentoventimila) azioni da Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna.

5.2 Nel caso di aumento del capitale sociale sarà riservato il diritto di opzione sulle nuove azioni emittende agli aventi diritto in proporzione alle azioni possedute, salve le eccezioni ammesse dalla legge e quanto previsto all'articolo 5.4 che segue.

5.3 In caso di aumento del capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere liberate anche mediante conferimenti di crediti o di beni in natura.

5.4 Nelle deliberazioni di aumento di capitale sociale l'Assemblea può deliberare aumenti di capitale a pagamento e con limitazione e/o esclusione del diritto di opzione ai sensi dall'art. 2441 del Codice Civile.

5.5 La Società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, che saranno assoggettati alle disposizioni di legge.

Art. 6. AZIONI

6.1 Ogni azione dà diritto ad un voto in assemblea.

6.2 Le azioni sono indivisibili, nominative e liberamente trasferibili.

6.3 Qualora per un trasferimento di azioni la legge imponga l'adozione di una qualsivoglia procedura ad evidenza pubblica per la selezione del soggetto privato destinato a subentrare nella posizione di socio, tale trasferimento potrà avvenire solo previa osservanza di detta procedura e per il prezzo che risulterà all'aggiudicazione della gara.

6.4 In caso di trasferimento di quote o azioni da parte di un socio, il socio di maggioranza avrà il diritto di prelazione per l'acquisto delle stesse, alle stesse condizioni offerte dal terzo acquirente. Il socio intenzionato a vendere dovrà comunicare per iscritto la sua intenzione al socio di maggioranza, indicando il prezzo e le condizioni dell'offerta ricevuta dal terzo acquirente. Il socio di maggioranza relativa avrà un termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione per esercitare il diritto di prelazione, notificando per iscritto al socio venditore e alla società la sua intenzione di acquistare le quote o azioni offerte.

PROPRIETÀ E LIMITI AL POSSESSO AZIONARIO

7. DIRITTO DI RECESSO

7.1 Il recesso spetta ai soci nei casi previsti dalla legge.

7.2 Il recesso non spetta ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società.

8. OBBLIGAZIONI

8.1 La Società può emettere prestiti obbligazionari, anche convertibili in azioni, nei limiti e con le modalità di legge.

8.2 Gli oneri relativi all'organizzazione delle assemblee degli obbligazionisti sono a carico della Società che, in assenza di determinazione da parte degli obbligazionisti, nelle forme di legge, si fa altresì carico della remunerazione dei rappresentanti comuni, ove nominati, nella misura massima stabilita dal Consiglio di Amministrazione per ciascuna emissione, tenuto conto della relativa dimensione.

8.3 L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo. La Società può emettere titoli di debito per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e deve essere iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la Società possa modificare tali condizioni e modalità. Il tutto nel pieno rispetto delle norme inderogabili di legge.

ASSEMBLEE

9. CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

9.1 L'Assemblea è convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, a seconda del caso, lo ritenga opportuno o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge.

9.2 L'Assemblea si riunisce presso la sede sociale o in qualsiasi luogo, anche diverso dalla sede sociale, a scelta dell'organo amministrativo, purché in Italia ovvero in un altro Paese dell'Unione Europea.

9.3 L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione, o dall'Amministratore Unico, a seconda del caso, mediante avviso da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o in almeno un quotidiano a tiratura nazionale, almeno quindici giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. La convocazione può avvenire altresì mediante

invio di messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo istituzionale dei soci o con qualsiasi mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

9.4 Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea dei soci si reputa regolarmente costituita quando è presente l'intero capitale sociale (anche per delega) e partecipa alla Assemblea la maggioranza dei componenti dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di controllo.

9.5 L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, secondo comma, del Codice Civile, entro il maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.

10. INTERVENTO IN ASSEMBLEA E RAPPRESENTANZA

10.1 La legittimazione all'intervento in Assemblea spetta ai titolari del diritto di voto ai sensi delle disposizioni di legge applicabili. La legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto è attestata secondo i termini stabiliti dalla normativa pro tempore vigente, nonché da quanto previsto dai seguenti commi del presente Articolo.

10.2 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea rilasciando apposita delega nei termini indicati dalla legge. La delega è trasmessa alla Società mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'avviso di convocazione ovvero mediante altre modalità di invio ivi indicate.

10.3 La Società può designare, per ciascuna Assemblea, uno o più soggetti ai quali i titolari del diritto di voto in Assemblea possono conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non sono state conferite istruzioni di voto. I soggetti designati, le modalità e i termini per il conferimento delle deleghe sono riportati nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

11. PRESIDENZA

11.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o dell'Amministratore Unico, a seconda del caso, e, in caso di assenza o d'impedimento di quest'ultimo,

nell'ordine, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione (se nominato o dall'Amministratore Delegato).

In difetto, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

12. VALIDITÀ DELLE ASSEMBLEE

12.1 L'Assemblea delibera su tutti gli argomenti attribuiti alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto.

12.2 Le Assemblee ordinarie e straordinarie si tengono in più convocazioni e, nell'avviso di convocazione, sarà indicato il giorno per la seconda ed eventualmente la terza convocazione.

12.3 L'assemblea dei soci, sia in prima che nelle successive convocazioni, è regolarmente costituita e delibera con le maggioranze di legge.

12.4 È ammessa la possibilità che le assemblee dei soci si svolgano con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento dei soci; in tal caso è necessario che:

(a) sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione ad intervenire di tutti gli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'assemblea, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

(c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

12.5 L'Assemblea dei soci, ove non si svolga interamente con interventi audio/video collegati ai sensi della normativa applicabile, si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

12.6 Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità alle norme di legge ed al presente Statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

12.7 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto. Sono riservate alla competenza esclusiva della Assemblea dei soci:

(a) l'approvazione del bilancio di esercizio e la distribuzione degli utili;

(b) la nomina e la revoca dell'organo amministrativo;

(c) la determinazione del compenso spettante all'organo

amministrativo;

(d) la nomina e la revoca del Presidente del Collegio Sindacale e degli altri componenti del Collegio Sindacale;

(e) la determinazione del compenso spettante al Presidente ed ai componenti del Collegio Sindacale;

(f) le deliberazioni concernenti la responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

(g) la nomina, nei casi previsti dalla legge, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti e la determinazione del compenso a questi spettante;

(h) le modificazioni dello statuto;

(i) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

(j) le fusioni e scissioni di cui agli artt. 2505 e 2505-bis del Codice Civile;

(k) ogni aumento e riduzione di capitale sociale.

13. VERBALE DELLE ASSEMBLEE

13.1 Le deliberazioni dell'assemblea vengono constatate da processo verbale, da redigersi ai sensi dell'art. 2375 del Codice Civile, firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente, dagli scrutatori. Nei casi previsti dalla legge e quando inoltre il Presidente lo ritiene opportuno, il verbale è redatto dal Notaio, scelto dal Presidente.

AMMINISTRAZIONE

14. ORGANO AMMINISTRATIVO

14.1 La Società è amministrata, alternativamente, secondo quanto stabilito dall'assemblea dei soci all'atto della nomina, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri.

14.2 L'Assemblea determina il numero dei componenti del Consiglio di volta in volta, prima della loro nomina. Entro il limite sopra indicato, l'Assemblea può modificare il numero degli amministratori anche nel corso del mandato del Consiglio di Amministrazione; nel caso d'incremento del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica.

14.3 Gli amministratori restano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica,

salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto.

14.4 L'Amministratore Unico e i componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, nella misura e nei termini stabiliti dalla normativa applicabile. La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà, inoltre, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

14.5 Il Consiglio di Amministrazione valuta con cadenza annuale il possesso dei requisiti, sulla base delle informazioni fornite dai consiglieri, e comunque gli amministratori nominati comunicano senza indugio la perdita dei suddetti requisiti, nonché la sopravvenienza di eventuali cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

14.6 Qualora un membro del Consiglio di Amministrazione cessi di ricoprire la carica, il Consiglio di Amministrazione coopterà, ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, il nuovo amministratore con le maggioranze di legge.

15. POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

15.1 L'organo amministrativo - comunque costituito - è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, nei limiti delle competenze attribuite dalla legge e dal presente Statuto, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, con la sola esclusione di quelli che il presente Statuto e/o la legge riservano alla competenza dei soci.

16. ORGANI DELEGATI

16.1 Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti consentiti dalla legge e dal presente Statuto, delega le proprie attribuzioni ad uno dei suoi componenti. All'Amministratore Delegato così nominato sono attribuiti tutti i più ampi poteri di gestione della Società, ivi inclusi quelli per dare esecuzione ai piani industriali specifici e di gruppo, fatta unicamente eccezione per quelli che sono riservati al Consiglio di Amministrazione per legge o ai sensi del presente statuto.

16.2 Il Consiglio di Amministrazione può inoltre delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo o ad uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, fatta

eccezione per le attribuzioni relative alla:

- (a) redazione del progetto di bilancio;
- (b) redazione del progetto di fusione e scissione;
- (c) redazione della situazione patrimoniale della Società nei casi previsti dalla legge;
- (d) riduzione del capitale sociale per perdite.

16.3 Il Consiglio di Amministrazione può sempre impartire direttive all'organo delegato e avocare a sé operazioni contenute nella delega, nonché revocare le deleghe conferite.

16.4 L'organo delegato riferisce al Consiglio di Amministrazione e all'organo di controllo, almeno ogni 6 (sei) mesi, ovvero nel più breve termine eventualmente stabilito dal Consiglio di Amministrazione, sul generale andamento della gestione e sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e, ove ne siano, dalle sue controllate.

16.5 Il Consiglio di Amministrazione può costituire uno o più comitati endoconsiliari con funzioni consultive, propositive o di controllo in conformità alle applicabili disposizioni legislative e regolamentari.

17. ADUNANZE E DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

17.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvede l'Assemblea; può inoltre nominare uno o più Vice Presidenti e un segretario, quest'ultimo scelto anche all'infuori dei suoi membri ed anche esterno alla Società.

17.2 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e ne coordina i lavori.

17.3 Il Consiglio di Amministrazione si raduna anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, o negli altri Paesi dell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o chi ne fa le veci, lo giudichi necessario ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta da 2 (due) amministratori o dall'organo di controllo, ove esistente.

17.4 La convocazione viene fatta con tutti i mezzi idonei in considerazione dei tempi di preavviso, inviata di regola almeno 5 (cinque) giorni di calendario prima dell'adunanza a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; in caso di urgenza tale termine può essere ridotto fino a 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza. Si

riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando sia presente la totalità degli amministratori e la maggioranza dei sindaci effettivi in carica, e tutti gli aventi diritto siano stati previamente informati della riunione e non si siano opposti alla trattazione di quanto posto all'ordine del giorno.

17.5 L'avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione indica il luogo, il giorno, l'orario dell'adunanza e le materie all'ordine del giorno.

18. VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI

18.1 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

18.2 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori tenuto a norma di legge.

18.3 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si svolgeranno anche per video o audio-conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

19. REMUNERAZIONE

19.1 I compensi spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico, a seconda del caso, sono determinati dall'Assemblea.

19.2 In ogni caso, agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del loro ufficio. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi del presente Statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

20. RAPPRESENTANZA

20.1 La firma e la rappresentanza della Società di fronte a

terzi e in giudizio spettano all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, al Vice Presidente, ove nominato, nonché (iii) nei limiti del presente Statuto e delle rispettive deleghe conferite, a ciascun Amministratore Delegato.

20.2 L'Amministratore Unico o, nei limiti delle attribuzioni a ciascuno conferite, coloro che hanno la firma e la rappresentanza della Società hanno, altresì, la facoltà di nominare procuratori alle liti e ad negoziare, questi ultimi per determinati atti o categorie di atti.

ORGANO DI CONTROLLO

21. COLLEGIO SINDACALE

21.1 La nomina dell'organo di controllo e del revisore legale dei conti è obbligatoria nei casi previsti dalla legge. I soci potranno, anche fuori dei casi prescritti dalla legge e/o dal presente Statuto, procedere alla nomina di un organo di controllo e/o di un revisore legale dei conti.

21.2 L'organo di controllo è costituito, secondo quanto deciso dai soci da un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati con le maggioranze di legge.

21.3 Per tutta la durata del loro incarico i sindaci devono possedere i requisiti di legge. La perdita di tali requisiti determina l'immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

21.4 Le riunioni del collegio sindacale possono tenersi anche mediante mezzi di tele-comunicazione e ciò alle condizioni sopra previste per le Assemblee dei soci.

21.5 L'organo di controllo esercita l'attività di revisione legale dei conti salvo che la stessa sia attribuita, per decisione dei soci o nei casi prescritti dalla legge, ad un revisore legale dei conti oppure ad una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

21.6 Nel caso di nomina del revisore legale dei conti, si applicano le disposizioni sulla revisione legale dei conti previste per le società per azioni.

22. REVISIONE LEGALE DEI CONTI

22.1 La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione legale avente i requisiti di legge.

22.2 L'assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti ad una

società di revisione legale iscritta nell'apposito albo speciale, determinandone il relativo corrispettivo.

22.3 L'incarico per la revisione legale dei conti ha durata conforme alle disposizioni normative di volta in volta applicabili con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di durata dell'incarico.

BILANCIO ED UTILI

23. BILANCIO DI ESERCIZIO

23.1 Gli esercizi si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

23.2 L'organo amministrativo, al termine di ogni esercizio, procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge. L'organo amministrativo può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei modi e nelle forme previste dalla legge.

24. UTILI

24.1 Gli utili netti, dopo il prelievo del 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale sino a che questa abbia raggiunto il limite di cui all'articolo 2430 del Codice Civile, saranno attribuiti alle azioni, salvo che l'assemblea non ne deliberi la destinazione totale o parziale a favore di riserve straordinarie o ne disponga il riporto a nuovo esercizio.

24.2 L'assemblea può deliberare l'assegnazione straordinaria di utili ai prestatori di lavoro e dipendenti della Società, da effettuare tramite emissione di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai dipendenti e soggette a regole particolari riguardo alle modalità di trasferimento e ai diritti che attribuiscono.

25. PRESCRIZIONE DEI DIVIDENDI

25.1 I dividendi non ritirati entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, si prescrivono a favore della Società.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

26. LIQUIDAZIONE

26.1 Addivenendosi per qualsiasi causa ed in qualunque tempo allo scioglimento della Società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione, nomina uno o più liquidatori e ne indica i poteri.

DISPOSIZIONI GENERALI

27. RINVIO E FORO COMPETENTE

27.1 Per quanto non disposto nel presente Statuto valgono le norme di legge in materia.

27.2 Per qualunque controversia dovesse insorgere relativamente ai rapporti sociali tra i soci, ovvero tra i soci e gli amministratori e/o la società, il foro competente in via esclusiva è quello di Firenze, con esclusione di qualsiasi altro foro concorrente.

Ogni disposizione statutaria avrà efficacia purchè risulti conforme a legge.

Firmato da: Alessandro Brogi, Giovanni Cerbioni Notaio - segue
sigillo

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 23 C. 5 D.Lgs. n. 82/2005 che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Atto registrato a Firenze il 29/10/2024 al n. 40302/1T.

Copia rilasciata ad uso della C.C.I.A.A.

Bollo assolto ai sensi del Decreto 22.2.2007 mediante MUI.